



**Tribunale di Busto Arsizio**  
**Sezione II civile**  
**Fallimentare**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi

Presidente

Dott. Elisa Tosi

Giudice

Dott. Milton D'Ambrà

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**  
**ai sensi dell'art. 161, co. 6, L. Fall.**

**VISTO** il ricorso rubricato in epigrafe con cui la società **GRAFICA BOTTIGELLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, [02038630121], ha proposto la domanda di concordato in bianco *ex art.* 161, co. 6, L. Fall. riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall.) ovvero una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.

**PRESO ATTO CHE** la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e l'ha trasmessa al P.M. in sede.

**RILEVATO CHE** la società ricorrente ha prodotto la determina di cui all'art. 152 L. Fall. (doc. 3), i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (doc. 5-7), una situazione contabile aggiornata (doc. 8), l'elenco dei creditori (doc. 9), nonché un'aggiornata visura camerale (doc. 4).

**RITENUTO CHE**

- dalla documentazione depositata emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. 2015/848/UE la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **Lonate Pozzolo** e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- la presente domanda costituisce procedura principale ai sensi dell'art. 3, co. 1, Reg. 2015/848/UE;
- è stata dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- può dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;



- in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta è opportuno disporre sia la nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, co. 6, L. Fall., come modificato dal D.L. n. 69/2013.

**EVIDENZIATO CHE** gli specifici obblighi informativi periodici di cui all'art. 161, co. 8, L. Fall. vengono per brevità indicati direttamente in dispositivo.

**p.q.m.**

**Visto** l'art. 161, co. 6 e 8, L. Fall.,

1. **CONCEDE** alla società ricorrente **termine fino al 25/06/2021** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall.) ovvero di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis L. Fall..

2. **NOMINA** il **Commissario giudiziale** nella persona del **Dott. Andrea Mancini con studio a Parabiago, Via Po n. 41** il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L. Fall. e degli altri obblighi sottoindicati, provvedendo a depositare, entro cinque giorni dal deposito di piano e proposta definitivi, un proprio parere sulle possibili criticità tecniche (con esclusione dei profili di fattibilità economica) di piano e proposta.

3. **DISPONE** che la società ricorrente allo scadere

del 26/03/2021 del 25/04/2021 del 25/05/2021
--

nonché, **nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa depositi in Cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo)**, trasmettendone una copia al **Commissario giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **breve relazione informativa ed esplicativa**, redatta dal suo legale, **sullo stato di predisposizione della proposta definitiva**, nonché sulla **gestione corrente, anche finanziaria**, allegandovi l'**elenco delle più rilevanti operazioni** compiute, sia di **carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00**, con l'indicazione della **giacenza di cassa** e delle più rilevanti **variazioni di magazzino**; **il Commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati.**

4. **AVVERTE** la società ricorrente che:

- a) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori **per nessun motivo**;



- c) occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ai sensi dell'art. 169-*bis* L. Fall., nonché per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* L. Fall.;
- d) non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* L. Fall.;
- e) in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

5. **DISPONE CHE** la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice Relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine fissato, nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.

6. **MANDA** alla Cancelleria le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 24/02/2021.

Il Giudice Relatore ed Estensore  
*Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra*

Il Presidente  
*Dott. Marco Giovanni Lualdi*